

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1999

Modificazione al [decreto ministeriale 24 novembre 1984](#) recante: "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (G.U. 23 novembre 1999, n. 275).



IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la [legge 27 dicembre 1941, n. 1570](#), recante nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577](#), recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei Servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;

Visto il proprio [decreto 24 novembre 1984](#), concernente norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8;

Rilevata la necessità di aggiornare il citato [decreto 24 novembre 1984](#) alla luce delle innovazioni intervenute nelle prestazioni dei materiali utilizzati per la realizzazione delle condotte;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577](#);

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CEE che codifica la [procedura 83/189](#);

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le modifiche al [decreto 24 novembre 1984](#), citato in premessa, indicate negli allegati al presente decreto.

Art. 2

I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

Allegato

Modificazioni all'allegato al [D.M. 24 novembre 1984](#)

Parte prima – Sezione 2ª (Condotte con pressione massima di esercizio superiore a 5 bar)

2.1.1. Tubi

Il punto 2.1.1 è così modificato:

"I tubi da impiegare nella costruzione delle condotte devono essere di acciaio, prodotti e controllati secondo le prescrizioni delle norme di cui alla Tabella 1".


2.2.2. Tensione ammissibile

Il punto 2.2.2 è così modificato:

"La tensione ammissibile deve corrispondere al valore:



dove:

	=	carico unitario al limite di allungamento totale, minimo garantito per tipo di materiale prescelto (N/mm ²)
K	=	fattore di sicurezza, da scegliere in relazione alla specie della condotta da posare come segue:

		– per le condotte di 1 ^a specie
	K =	1,40 purchè siano eseguite tutte le prove aggiuntive prescritte al par. b) del punto 2.4.4 e al punto 2.5.2;
	K =	1,75 in mancanza anche di una sola delle prove aggiuntive suddette
		– per le condotte di 2 ^a e 3 ^a specie
	K =	3,50".

Parte prima – Sezione 3^a (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar)

- 3.1. Materiali (1)
- 3.2.1.3. Tubi di ghisa grigia (1)
- 3.4.1. Profondità di interrimento (1)
- 3.4.3. Distanze, pressioni, natura del terreno e manufatti di protezione (1)

Parte prima – Sezione 4^a (Impianti di riduzione della pressione)

- 4.4.3. Distanza di sicurezza (2)

Tabella 1

<i>Numero norma</i>	<i>Titolo norma</i>	<i>Edizione (*)</i>
UNI EN 10208-2	Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili. Condizioni tecniche di fornitura – Tubi della classe di prescrizione B	Luglio 1998
EN 10208-1	Steel pipes for pipelines for combustible fluids – Technical delivery conditions – Part 1: Pipes of requirement class A	Novembre 1997
UNI ISO 4437 (3)		
UNI EN 969 (3)		
UNI ISO 4200	Tubi lisci di acciaio, saldati e senza saldatura. Prospetti generali delle dimensioni e delle masse lineiche	Novembre 1981
UNI EN 1057 (3)		
UNI 8863 (3)		
UNI 9034 (3)		

(*) Le date riportate sono quelle di pubblicazione da parte UNI.

Note

1) Per i tubi impiegati per la costruzione delle condotte di 1^a specie, dimensionati con un fattore di sicurezza K = 1,40, è obbligatorio eseguire la prova d'urto per la determinazione della resilienza dell'acciaio nei casi e con le modalità di cui alla norma UNI EN 10208-2.

2) I tubi impiegati nella costruzione delle condotte di 1^a e 2^a specie devono essere prodotti e controllati secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 10208-2.

3) (4).

(1) Comma abrogato dall'[art. 4, comma 2, lett. e\), D.M. 16 aprile 2008](#), a decorrere dal 3 novembre 2008.

(2) Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, lett. f), D.M. 16 aprile 2008, a decorrere dal 3 novembre 2008.

(3) Norma abrogata dall'art. 4, comma 2, lett. g), D.M. 16 aprile 2008, a decorrere dal 3 novembre 2008.

(4) Nota abrogata dall'art. 4, comma 2, lett. g), D.M. 16 aprile 2008, a decorrere dal 3 novembre 2008.

